

VERBALE

Dell'Assemblea dei Soci

dell'organizzazione di volontariato denominata

"Associazione Italiana per la Solidarietà ODV"

In acronimo A.I.p.S. O.d.V.

Svoltasi a Mazara del Vallo il 24/10/2022

L'anno 2022, il giorno 20 del mese di ottobre, con inizio alle ore 21,30, presso la sede sociale dell'Associazione denominata "Associazione Italiana per la Solidarietà ODV" (codice fiscale 91024280619) sita in Mazara del Vallo nella Via Giuseppe Sardo n. 21, si è riunita l'Assemblea per trattare il seguente Ordine del Giorno: modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto sociale per adeguamento alla vigente legislazione in materia di Enti del Terzo Settore e di Organizzazioni di Volontariato ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 per come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 105/2018.

Tutti i soci sono presenti, pertanto è abilitata a deliberare sull'ordine del giorno.

Presiede la riunione la Presidente Giovanna Leonarda Vinci e svolge le funzioni di segretario dell'assemblea il sig. Mario Filippo Certa.

Il presidente evidenzia che con D.lgs. n. 117/2017 è stato approvato il Codice del Terzo Settore il quale fra l'altro disciplina la nuova normativa sulle organizzazioni di volontariato ed ha abrogando contestualmente la vecchia Legge 266/91 (legge-quadro nazionale sul volontariato).

Pertanto, l'assemblea, su richiesta e proposta del presidente è chiamata ad approvare il punto all'ordine del giorno e di conseguenza la stessa delibera per come di seguito espresso. L'assemblea, in adesione a quanto esposto in narrativa, dà e prende atto che:

- 1) questa organizzazione di volontariato è stata costituita con atto costitutivo del 11/10/2007 registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Marsala, al n. 2551 Serie III in data 16/10/2007;
- 2) che dopo essere stato letto articolo per articolo ed integralmente, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione, all'unanimità di voti, tutti validamente espressi, il quale viene allegato al presente atto per costituire sua parte integrante e sostanziale intendendolo qui integralmente ricopiato e trascritto;
- 3) che la denominazione dell'associazione è modificata da "Associazione Italiana per la Solidarietà", in acronimo "A.I.p.S." (C.F. 91024280619) in "Associazione Italiana per la Solidarietà ODV" in acronimo "A.I.p.S. O.D.V.";

- 4) che la sede legale è fissata in Mazara del Vallo in via Giuseppe Sardo n. 21, cap 91026;
- 5) che sono fatte salve le sezioni territoriali, locali e tematiche di cui all'Allegato A al nuovo statuto e per gli stessi sono conservati gli atti costitutivi, le norme statutarie conformi al CTS, le specifiche finalità ed attività purché conformi al D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. ed al nuovo statuto AlpS;
- 6) l'Associazione ha il seguente numero di codice fiscale 91024280819;
- 7) che l'AlpS ODV è un Ente del Terzo Settore ed Organizzazione di Volontariato ai sensi e per gli effetti del disposto del D.Lgs. n. 117/2017 per come integrato dal D.Lgs. n. 105/2018 in attuazione della legge di delegazione n. 106/2016;
- 8) che si dà mandato al presidente di provvedere a tutti gli atti consequenziali all'approvazione del presente atto e che lo stesso, a sua volta, all'abbisogna potrà conferire deleghe, mandati e procure ad hoc, per il disbrigo di ogni adempimento presso ogni ufficio di competenza e pertinenza;
- 9) che il presente atto è approvato all'unanimità di voti, tutti validamente espressi ed è immediatamente esecutivi.

Il Presidente, esauriti gli argomenti da trattare e verificato che nessuno dei presenti chiede di intervenire, alle ore 23,45, dichiara sciolta l'Assemblea dei Soci.

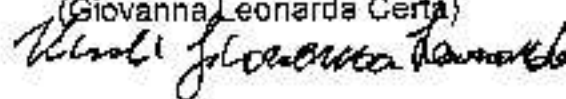
La Segretaria

(Mario Filippo Certa)



La Presidente

(Giovanna Leonarda Certa)



STATUTO
"ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SOLIDARIETA' ODV"
(IN ACRONIMO A.I.P.S. O.D.V.)

PREMESSA

1. Siamo un'Organizzazione di Volontariato che riconosce le sue radici nei valori dell'amicizia e della solidarietà; partendo da tale presupposto intendiamo aggregare giovani, anziani, donne, uomini, migranti, diversamente abili, senza differenziazione o discriminazione alcuna, sotto il motto unitario e fondativo di **"SIAMO TUTTI DISABILI"** al fine di rendere attivo un costrutto ideale ed operativo di volontariato puro e di interscambio sociale che porti alla costruzione di una società basata sui principi costituzionalmente riconosciuti dell'uguaglianza, della democrazia e della solidarietà.
2. L'Organizzazione afferma tutto ciò come valore fondante, pertanto, partendo da tale considerazione e ponendola a faro del proprio agire sociale, assume la denominazione di **"ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SOLIDARIETA' ODV"** (in acronimo A.I.p.S. O.d.V.).
3. L'Associazione Italiana per la Solidarietà ODV (A.I.p.S. ODV) si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dell'Europa delle cittadine e dei cittadini, opera perché "...Il Mediterraneo divenga un Mare di Pace e Cooperazione..." e si impegna affinché possa nascere un nuovo mondo fondato sui principi etici e morali della fratellanza e della solidarietà.

ART. 1

(Denominazione o sede)

1. È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **"ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SOLIDARIETA' ODV"** (d'ora in avanti denominata Associazione, o A.I.p.S. O.d.V.) che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apolitica e aconfessionale.
2. L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS. L'Associazione ha sede legale in via GIUSEPPE SARDO, 21, nel comune di Mazara del Vallo, cap 91026. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. Il Consiglio Direttivo Centrale può istituire e sopprimere sedi distaccate ed operative, per il perseguimento degli scopi istitutivi.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.
5. L'Associazione Italiana per la Solidarietà (in sigla A.I.p.S.) si è liberamente costituita come espressione democratica, apolitica ed aconfessionale, di solidarietà sociale, ed è basata sul desiderio dei suoi appartenenti di esprimere un diretto impegno personale e disinteressato a favore delle persone in situazione

di disagio, devianza, infermità, isolamento, discriminazione, deficit umanitario, violenza, esclusione sociale, solitudine, disabilità, deficit culturale ed educativo, e quanto altro procura processi di ghettizzazione, isolamento, solitudine ed esclusione sociale, civile, culturale, umanitaria ed ambientale. In genere, siano essi fanciulli, bambini, adolescenti, giovani, ragazzi, adulti ed anziani, senza distinzione di sesso, professione, religione, nazionalità, razza e colore di pelle, idee politiche o altro.

6. L'Associazione Italiana per la Solidarietà (in acronimo A.I.p.S.), fondata a Mazara del Vallo il .../.../... (Codice Fiscale 91024280819) con l'approvazione del presente statuto modifica la propria denominazione in "Associazione Italiana per la Solidarietà ODV" (in acronimo A.I.p.S. O.d.V.). Contestualmente tutte le sezioni territoriali, locali e tematiche di cui all'Allegato B al verbale di approvazione del presente statuto: 1) modificano la loro denominazione in conformità al CTS; 2) adottano il presente statuto quale proprio; c) le disposizioni del presente comma e del presente statuto non richiedono formalità di atto ricezione da parte delle sezioni territoriali, locali e tematiche in quanto strutture funzionali ed operative della AIPs OdV.

ART. 2

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato")

1. L'Associazione e tutte le sue sezioni territoriali, locali e tematiche dovranno utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. La cancellazione dell'Associazione o di una sua sezioni territoriali, locali e tematiche dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
3. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti. Analogamente, con l'approvazione del presente statuto integra l'automatica modifica ed integrazione degli statuti delle sezioni territoriali, locali e tematiche della AIPs ODV e pertanto i soggetti giuridici di cui all'Allegato A al presente statuto si limitano ad effettuare la comunicazione agli uffici competenti salvo allegare il presente statuto a dette comunicazioni accompagnato dal verbale di approvazione, dai suoi allegati e dall'atto costitutivo della sezione territoriale, locale e tematiche interessata.

ART. 3

(Statuto)

1. L'Associazione, ivi comprese tutte le sue strutture operative, distaccate e tutte le sezioni territoriali, locali e tematiche di cui all'Allegato A, sono disciplinate dal presente statuto, ed agiscono nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 per come integrato dal D.Lgs. 105/2018, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione e tutte le sue strutture operative, distaccate e tutte le sezioni territoriali, locali e tematiche; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa e di tutte le sue strutture operative, distaccate e di tutte le sue sezioni territoriali, locali e tematiche.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 della preleggi al Codice civile.

ART. 6

(Finalità e Attività)

1. L'Associazione Italiana per la Solidarietà ODV (A.I.p.S. O.D.V.) ha come funzione lo svolgimento, da parte dei propri soci e di altri soggetti, di attività di volontariato personale, spontanea e gratuita a favore dei soggetti e degli ambiti di intervento individuati al precedente articolo 1 e più in generale di tutte le persone a rischio o in situazione di disagio, esclusione sociale, devianza, discriminazione e violenza.

2. L'A.I.p.S. O.D.V. promuove ed attua, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, ogni iniziativa a favore dei soggetti e degli ambiti individuati dal presente statuto, nella forma e nei limiti fissati dalla vigente legislazione sul volontariato.

3. L'Associazione, al fine di attuare lo scopo sociale, individua quali ambiti di attività ed intervento quelli:

- a) di solidarietà sociale;
- b) socio-sanitario;
- c) socio-culturale ed educativo;
- d) di tutela, valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente;
- e) di promozione dei diritti civili e della persona;
- f) di protezione civile.

4. In generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali ed educative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di intervento della Associazione, limitatamente agli ambiti fissati dalla vigente legislazione sul volontariato e nei modi e limiti sanciti dalle norme di legge medesime.

5. L'A.I.p.S. O.D.V. promuove iniziative ed attività tese a supportare le persone umane con particolare riferimento ai soggetti ed ambiti di intervento individuati al precedente articolo 1, le loro famiglie e relative comunità umane, per rimuovere le barriere di ordine materiale, sociale e culturale che, di fatto, limitano il

pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di autonomie degli individui da soli o in collettività impedendone il pieno sviluppo della loro personalità e la loro partecipazione alle attività culturali, civili e sociali del Paese.

6. L'Associazione, premesso che considera basilare lo sviluppo della cultura della positività della disabilità, della eterogeneità del collettivo umano e della solidarietà e che ogni persona, a prescindere dalle condizioni umana, morale e materiale, dallo stato di salute e dall'età, ha il diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente, attua ogni iniziativa di carattere sociale, civile e culturale, tendente a muovere le coscienze ed a sensibilizzare la società e le istituzioni tutte alle diverse problematiche del disagio e della diversità, assumendo in tal senso la tutela morale e materiale dei soggetti e degli ambiti di interesse individuati dal presente Statuto.

7. L' A.I.p.S. O.D.V., pertanto, opera per il superamento dei fattori che ostacolano la piena integrazione sociale, civile e culturale dei soggetti fin qui contemplati.

8. L' A.I.p.S. O.D.V. promuove e sostiene il valore della dignità della persona umana, da sola ed in collettivo, in quanto frutto del progresso sociale, civile, culturale, etico e morale del genere umano, del suo intelletto e dello sviluppo del diritto positivo che conferisca ad ogni individuo la facoltà ed il dovere di essere parte attiva della società, in maniera tale da addivenire a forme di promozione della tutela dei diritti civili più consapevoli ed incisive.

9. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

10. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dalle attività di volontariato degli associati sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.:

- a) servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;



- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2018, n. 106;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistiche;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, inclusa la banca dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1993, n. 184;
 - y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
11. Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connesse o affini a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla

realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

12. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

13. Premesso che l'Associazione persegue l'integrazione dei soggetti contemplati dal presente Statuto nella società, inoltre, per svolgere le attività sopra elencate, si prefigge di svolgere le seguenti azioni:

- a) favorendo la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali delle persone umane, la loro equiparazione sociale e l'integrazione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi;
- b) promuovendo campagne ed iniziative per la prevenzione, per il recupero, per la riabilitazione funzionale e sociale;
- c) promuovendo campagne di sensibilizzazione ed iniziative per garantire la piena attuazione del diritto allo studio ed all'istruzione e per il loro sviluppo ed inserimento culturale e professionale;
- d) promuovendo l'inserimento scolastico, il diritto al lavoro, il collocamento lavorativo e l'attività professionale in forme individuali e collettive;
- e) attuando iniziative assistenziali rispondenti alle necessità dei soggetti sopra individuati, con particolare attenzione ai pluriminorati, ai giovani a rischio e agli anziani;
- f) promuovendo la conoscenza e la diffusione di adeguati apparati e strumenti tecnici e tecnologici atti a garantire l'autonomia e l'inclusione sociale, civile e culturale, in conformità e nei limiti sanciti dalla vigente legislazione sul volontariato;
- g) promuovendo ed attuando le attività sportive dilettantistiche e di socializzazione, volte allo sviluppo psicofisico ed all'inclusione sociale di tali soggetti, anche in collaborazione con altri organismi, in conformità e nei limiti sanciti dalla vigente legislazione sul volontariato;
- h) promuovendo la diffusione della cultura attraverso idonee e mirate attività e manifestazioni;
- i) promuovendo forme di auto-aiuto ed auto sostegno;
- j) partecipando a organismi di varia natura strumentali al raggiungimento dello scopo sociale, promuovendone anche la costituzione, purché conformi alla vigente legislazione sul volontariato.
- k) promuovendo studi e ricerche per approfondire le problematiche connesse all'inserimento nel tessuto scolastico, educativo e produttivo dei soggetti individuati dal presente statuto e di altri che in generale siano in situazione di disagio;
- l) promuovendo studi e ricerche per la individuazione di nuove opportunità lavorative e professionali, con riferimento alla utilizzazione di nuove tecnologie dirette a consentire l'accesso ai soggetti di cui al precedente punto k);
- m) promuovendo iniziative dirette alla riabilitazione sociale, civile e culturale dei soggetti di cui al precedente punto k);

n) promuovere incontri, campagne di sensibilizzazione e manifestazioni, rivolte alle agenzie educative quali famiglia, scuole, istituzioni varie e collettivo sociale, sulle problematiche connesse all'istruzione ed all'integrazione degli studenti in situazione di diversabilità;

o) fornire supporto e collaborazione alle istituzioni pubbliche e private nei settori di competenza dell'A.I.P.S., nei modi e limiti sanciti dalla vigente legislazione sul volontariato;

p) diffondere materiale informativo sulle diverse attività associative, per sensibilizzare la pubblica opinione alle diverse forme del disagio e della discriminazione sociale, civile e culturale degli individui da soli ed in collettivo;

q) svolgere attività di distribuzione di generi e beni di prima necessità quali alimentari e vestiario a titolo gratuito a persone e famiglie indigenti.

14. L'A.I.P.S. O.D.V. promuove ed attua ogni iniziativa, manifestazione ed attività utile, complementare, funzionale, strumentale e necessaria alla realizzazione della sua mission, entro i limiti e nei modi sanciti dalla vigente legislazione sul volontariato.

15. Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute al sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

16. Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

17. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

18. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 7

(Ammissione ed esclusione)

1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo Centrale o da quello territorialmente o funzionalmente competente su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

2. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo Centrale o quello territorialmente o funzionalmente competente comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci di competenza in occasione della successiva convocazione.
4. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
6. La quota sociale è intransmissibile, non è rivalutabile e non è rimborsabile.
6. I soci cessano di appartenere all'Associazione per:
- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo di competenza;
 - b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
 - c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo di competenza;
 - d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
7. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo Centrale o territorialmente o funzionalmente competente emanante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci di competenza che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.
8. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 8

(Diritti e doveri degli associati)

1. Tutti i soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno della assemblea, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea. Nel caso di persone giuridiche si è rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato. Tutti gli associati o aderenti hanno diritto ad un singolo voto - anche le persone giuridiche qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

2. Tutti i soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 9

(Strutture associative ed organi sociali)

1. L'Associazione Italiana per la Solidarietà è un'organizzazione di volontariato che si articola in: a) sede centrale; b) sezioni territoriali; c) sezioni locali; d) sezioni tematiche che possono anche essere quelle digitali che sviluppano forme di volontariato digitale. Ogni struttura è dotata di autonomia fiscale, patrimoniale ed amministrativa e risponde direttamente, personalmente ed esclusivamente delle obbligazioni direttamente assunte. Ogni sezione territoriale, locale e tematica aderisce all'A.I.p.S. O.d.V. in qualità di socio ed il venimento di tale rapporto comporta l'immediato divieto di uso del nome e dei segni distintivi dell'Associazione.

2. Sono organi dell'Associazione:

a) per la sede centrale:

1. dall'Assemblea dei Soci Centrale;
2. dal Consiglio Direttivo Centrale;
3. dal Presidente;
4. Organo di controllo centrale (eventuale);
5. Organo di revisione centrale (eventuale);

b) Per le sezioni territoriali, locali e tematiche:

1. dall'Assemblea dei Soci Sezionale;
2. dal Consiglio Direttivo Sezionale;
3. dal Presidente Sezionale;
4. Organo di controllo sezioneale (eventuale);
5. Organo di revisione sezioneale (eventuale);

3. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

4. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione in base ad apposita deliberazione o regolamento o in mancanza secondo quanto disposto dal CTS e dalla normativa correlata.

ART. 10

(L'Assemblea centrale e sezioneale)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, assistiti per le funzioni di rito dal Segretario dell'Associazione. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

3. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea o/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e la loro qualità.

5. Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/tematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione. In libera visione a tutti i soci.

7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8. Per le Assemblee dei Soci delle sezioni territoriali, locali e tematiche si opera in maniera analoga.

ART. 11

(Compiti dell'Assemblea centrale e sezionale)

1. L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'iscrizione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Le Assemblee delle sezioni territoriali, locali e tematiche, nell'ambito strutturale, funzionale e/o territoriale di propria competenza e pertinenza, operano analogamente ed hanno compiti e funzioni analoghe e quelle dell'assemblea dei soci centrale.

ART. 12

(Assemblea ordinaria centrale e sezionale)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.



3. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 3 deleghe.
4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
6. Per le assemblee ordinarie sezionali si opera in maniera analoga all'assemblea centrale.

ART. 13

(Assemblea straordinaria centrale e sezionale)

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
2. Le Assemblee delle sezioni territoriali, locali e tematiche, nell'ambito strutturale, funzionale e/o territoriale di propria competenza e pertinenza, operano analogamente ed hanno compiti e funzioni analoghe a quelle dell'assemblea straordinaria centrale.

ART. 13

(Consiglio Direttivo Centrale e Sezionale)

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. Pertanto, entro tali limiti, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
 - formulare i programmi di attività associative sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
 - predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nel caso e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti non inferiore a tre, nel seguente modo:
 - a) dal presidente dell'associazione;
 - b) dal vice presidente dell'associazione;
 - c) dal segretario dell'associazione;
 - d) dagli altri eventuali consiglieri eletti dall'assemblea dei soci. Essi sono tutti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni cinque e sono rieleggibili.

4. Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
7. I Consigli Direttivi delle sezioni territoriali, locali e tematiche, nell'ambito strutturale, funzionale e/o territoriale di propria competenza e pertinenza, operano analogamente ed hanno compiti e funzioni analoghe a quelle del Consiglio direttivo centrale.

ART. 14 **(Il Presidente)**

- Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Egli detiene, pertanto, la firma sociale.
- Il presidente è eletto dall'Assemblea scegliendo tra i soci.
- Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e degli altri componenti l'organo di amministrazione.
- Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e nei casi di impedimento.
- Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il vice presidente, sono coadiuvati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e di rito dal Segretario dell'Associazione.
- I Presidenti delle sezioni territoriali, locali e tematiche, nell'ambito strutturale, funzionale e/o territoriale di propria competenza e pertinenza, operano analogamente ed hanno compiti e funzioni analoghe a quelle del Presidente dell'Associazione centrale.

ART. 15 **(Organo di controllo centrale e sezionale)**

L'Organo di controllo centrale o sezionale, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

(Organo di Revisione legale dei conti centrale e sezionale)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17

(Risorse economiche centrali e sezionali)

Le risorse economiche dell'Associazione centrale e delle sezioni territoriali, locali e tematiche sono costituite da:

- quote associative ed altri contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18

(I beni)

I beni dell'Associazione centrale e delle sezioni territoriali, locali e tematiche sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e dalle sezioni e sono ad essi intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione e delle sezioni sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e delle sezioni e può essere consultato dagli associati.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione e tutte le sezioni hanno il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20

(Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione centrale e delle sezioni o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 67 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo Centrale e Sezionale a seconda della competenza strutturale e funzionale, in collaborazione con il Segretario centrale o sezionale e viene approvato dall'assemblea ordinaria di competenza e pertinenza entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. In caso di comprovato impedimento o necessità il termine ultimo può essere differito al 30 giugno successivo alla chiusura dell'anno di riferimento.

ART. 21

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, quando la norma ne faccia obbligo di redazione e approvazione dalla sede centrale o dalle sezioni territoriali, locali e tematiche.

ART. 22

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione - o le sezioni - e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo funzionalmente e strutturalmente competente che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione o dal Presidente della Sezione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione centrale o della sezione di competenza e pertinenza.

ART. 23

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione o con le sezioni, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività di volontariato.

ART. 24

(Personale retribuito)

L'Associazione centrale o le sezioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione centrale o le sezioni ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 25

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione e le sezioni devono tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione o le sezioni si avvalgono, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea strutturalmente e funzionalmente competente e pertinente deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017. Tale disposizione si applica sia alla sede centrale che alle sezioni.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio. Tale disposizione si applica sia alla sede centrale che alle sezioni.

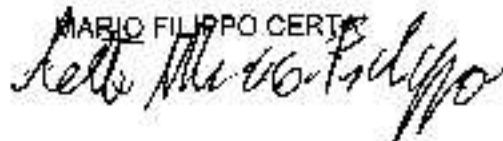
ART. 28
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto:

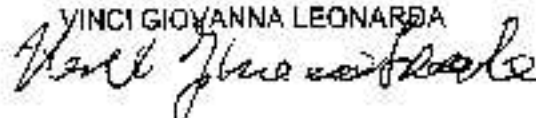
IL SEGRETARIO

MARIO FILIPPO CERTA



IL PRESIDENTE

VINCI GIOVANNA LEONARDA



ALLEGATO A

ALLO STATUTO SOCIALE A.I.P.S. .O.D.V.

ELENCO DELLE SEZIONI TERRITORIALI, LOCALI E TEMATICHE IN ATTO FUNZIONANTI ED ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SOLIDARIETA' ODV LE QUALI CON LA LORO ADESIONE RECEPISCONO AUTOMATICAMENTE LE NORME CONTENUTE NELLO STATUTO AIPS ODV DEL QUALE IL PRESENTE ALLEGATO E' PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE INTENDENDOLO IN ESSE INTTEGRALMENTE RICOPIATO E TRASCRITTO PER COSTITUIRNE SUA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE IN QUANTO SUA DISPOSIZIONE FINALE

Sono riconosciute quali sezioni dell'Associazione Italiana per la Solidarieta' ODV, e conservate come tali, le seguenti organizzazioni di volontariato che assumono per effetto dell'approvazione del presente statuto le denominazioni ivi indicate:

- 1) Associazione Italiana per la Solidarieta' sezione di Marsala, C.F. 91024470816, Contrada Sant'Anna n.156, 91025 Marsala TP Sicilia, che assumerà la denominazione di Associazione Italiana per la Solidarieta' Sezione di Marsala ODV non appena verrà iscritta al RUNS; presidente e legale rappresentante;
- 2) Associazione Italiana per la Solidarieta' sezione di Mazara, C.F. 91025550814, Via Monsignor La Cava n. 7, 91026 Mazara del Vallo TP Sicilia, che assumerà la denominazione di Associazione Italiana per la Solidarieta' Sezione di Mazara del Vallo ODV non appena verrà iscritta al RUNS;
- 3) Associazione Italiana per la Solidarieta' sezione di Gibellina, C.F. 9001830816, Via Degli Ulmi n.11, 91024 Gibellina TP Sicilia, che assumerà la denominazione di Associazione Italiana per la Solidarieta' Sezione di Gibellina ODV non appena verrà iscritta al RUNS;
- 4) Associazione Italiana per la Solidarieta' Sezione di Campobello di Mazara, C.F. 90015650816, Via Garibaldi n. 99, 91021 Campobello di Mazara TP Sicilia, che assumerà la denominazione di Associazione Italiana per la Solidarieta' Sezione di Campobello di Mazara ODV non appena verrà iscritta al RUNS;
- 5) Associazione Italiana per la Solidarieta' Sezione di Petrosino che ha modificato la denominazione in Associazione Italiana per la Solidarieta' Sezione Trasmazzara ODV, C.F. 91025610816, Via Emanuele Sarcone n. 10, 91026 Mazara del Vallo Sicilia, organizzazione di volontariato migrata al RUNTS e dotata di statuto autonomo conforme al CTS;
- 6) Associazione Il Cuore Isolano che modifica la propria denominazione in Associazione il Cuore Isolano ODV, C.F. 91028390812, con sede in Contrada Strasatti n. 680, 91025 Marsala Sicilia, organizzazione di volontariato migrata al RUNTS;
- 7) Associazione La Tartaruga che assume la denominazione di Associazione La Tartaruga ODV C.F. 91033210815, con sede in Via Makara n. 8, 91026 Mazara del Vallo Sicilia, Organizzazione di volontariato migrata al RUNTS;
- 8) Associazione Mazara Libera che assume la denominazione di Associazione Mazara Libera ODV, C.F. 91036470812, con sede in Via Niccolò Copernico n. 7, 91026 Mazara del Vallo TP Sicilia, organizzazione di volontariato migrata al RUNTS;

- 9) Associazione Protezione Civile Mazara del Vallo che assume la denominazione Associazione Protezione Civile Mazara ODV, C.F. 91028230810, organizzazione di volontariato migrata al RUNTS;
- 10) Associazione Italiana per la Solidarietà Sezione ICartaparty ODV, C.F. 91041680819, con sede Via Perlarsi Chianu, 7, 91020 Petrosino, TP Sicilia, iscritta direttamente al RUNTS tramite il portale online del RUNTS;
- 11) Associazione Volontari Protezione Costiera Ambientale C.F.

Le sezioni tematiche e territoriali, ove dotate di atto costitutivo e statuto autonomi a decorrere dall'approvazione del presente statuto si atterranno alla disposizione ivi riportate conforme al D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. Intendendo pertanto i rispettivi documenti statutari aggiornati al CTS anzi citato in quanto le presenti disposizioni si intendono recepite automaticamente dagli statuti medesimi.

Le sezioni tematiche, svolgono quanto previsto dai rispettivi atti costitutivi e statuto per come modificati ed integrati dal presente statuto sociale, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente e determinante delle attività di volontariato degli associati sono quelle di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. per come disposto ai comma 9 e 10 dall'art. 3 del presente statuto sociale.

Le disposizioni degli atti costitutivi e statuti della sezioni territoriali, locali e tematiche in contrasto con una o più di quelle contenute nel presente statuto si intendono integralmente erogate e sostituite da quelle contenute nel presente statuto in ossequio al criterio cronologico di successione della disposizioni e delle norme.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO

MARCO FILIPPO CERTA

Marco Filippo Certa

IL PRESIDENTE

VINCI GIOVANNA LEONARDA

Vinci Giovanna Leonarda

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Trapani
Ufficio Territoriale di Castellvetrano
Atto Registrato il 08/11/2022
Al N° 821 Serie 3
Versate Euro. ESENTI



IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO

[Signature]

3 929 09/11/2022

0,00

TXM22L000929000WE

0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TXM